

Interrogazione a risposta scritta

TARICCO

- Al Ministro dell'Economia e delle Finanze – Per sapere, premesso che:

la legge 8 novembre 1991, n. 381, ha definito la categoria delle cooperative sociali individuando nella società cooperativa lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso i quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate;

le circa 9 mila coop sociali italiane occupano oltre 330 mila persone e offrono servizi di *welfare* a più di 5 milioni di cittadini, lavorando per Comuni e Asl. È il mondo delle comunità d'accoglienza per giovani o minori, di tanti asili nido, dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili, di aiuto ai lavoratori espulsi dal sistema produttivo;

sotto il Governo Monti, la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) all'articolo 1, commi 488, 489 e 490 ha modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-*bis* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

in particolare il comma 488 dispone l'abrogazione del citato n. 41-*bis*, che prevedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";

il medesimo comma dispone altresì l'introduzione dello stesso tipo di prestazione al n.127-*undecies* nella parte III della tabella, ai sensi del quale alcune prestazioni sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento mentre il comma 490 indica che "le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013";

in sintesi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18 a 21 e 27-*ter* dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese da società cooperative, saranno dunque assoggettate a diversi trattamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di *onlus* e cooperative sociali (*onlus* di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale; aliquota Iva del 10 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale; aliquota ordinaria del 21 per cento, se rese da cooperative non *onlus* (sia ordinarie sia di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni;

la circolare n.12/E dell'Agenzia delle entrate del 3 maggio 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e dal cosiddetto decreto crescita;

in particolare, per ciò che concerne il comma 490 della legge di stabilità, la circolare chiarisce che le modifiche dell'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla data del 31 dicembre 2013 si applicherebbe il nuovo regime;

secondo l'Alleanza delle cooperative sociali 6 punti in più di Iva comportano un aumento di costi per il sistema dei servizi sociali di 510 milioni di euro, per il 70 per cento a carico dei Comuni e per il 30 per cento delle famiglie degli utenti;

qualora tale aumento dell'IVA dovesse verificarsi, si tratterebbe di un aumento pari al 150 per cento con la conseguenza non solo di mettere in ginocchio centinaia di cooperative del settore sociosanitario ed educativo ma produrrebbe anche l'effetto di una considerevole perdita di posti di lavoro;

se il vero obiettivo dell'aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento fosse evitare l'infrazione davanti all'Unione europea, procedura d'infrazione che per altro non è stata ancora avviata, essendoci ad oggi soltanto l'apertura di una preistruttoria tecnica di informazione e dialogo che non ha ancora coinvolto livelli politici della commissione,

se il Governo alla luce della natura dei servizi resi dalle cooperative sociali e dai consorzi in favore delle fasce più deboli della popolazione ritenga opportuno assumere iniziative normative volte al ripristino delle precedenti aliquote IVA al quattro per cento per le prestazioni socio assistenziali, di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, articoli 18), 19), 20), 21) e 27-ter.

MINO TARICCO
MARINA SERENI
ENRICO BORGHI
MARIETTA TIDEI
GIAMPIERO GIULIETTI
GIAN MARIO FRAGOMELI
FILIPPO FOSSATI
UMBERTO D'OTTAVIO
MARCO DONATI
MARCO CARRA
MARIA ANTEZZA
VITTORIA D'INCECCO
MARCO FEDI
ENRICO SCOTTON
ANGELO SENALDI
LUIGI DALLAI
SIMONETTA RUBINATO
MOSCATT TONINO

GIAMPIERO GIULIETTI
PAOLO BENI
TIZIANO ARLOTTI
ANTONELLA INCERTI
MIRIAM COMINELLI
EDOARDO PATRIARCA
GIORGIO ZANIN
FRANCA BIONDELLI
GIUSEPPE GUERINI
ALFREDO BAZOLI
MICHELA MARZANO
MANUELA GHIZZONI
SALVATORE CAPONE
VERONICA TENTORI
LUIGI BOBBA
MARCO MARCHETTI
LORENZO BASSO
DANIELE MARANTELLI
DIEGO CRIVELLARI
DANIELA GASPARINI
AMODDIO SÒFIA
PIERGIORGIO CARRESCIA
MARCO DI MAIO
FRANCESCA LA MARCA
MARIA IACONO
LAURA TERROSI
GUIDO GALPERTI.
LAURA VENNITTELLI
MARILENA FABBRI
ANNA GIACOBBE
PAOLO COVA
MAINO MARCHI
SILVIA VELO